



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
EX PQA V

DG PQAI

Prot. Uscita del 13/01/2015

Numero: **0001515**

Classifica:



*Roma,*

A Bios srl  
Via Montello, 6  
36063 Marostica (VI)

All'ICQRF  
DG PREF  
DG VICO  
Loro Sedi

Alle Regioni e PP.AA.  
Loro Sedi

Agli Organismi di Controllo  
Loro Sedi

A Accredia  
Sede

OGGETTO: parere applicazione Reg. CE n. 834/2007 sulla certificazione del tabacco.

Si fa riferimento alla nota del 19 dicembre u.s., che si allega in copia, con la quale codesto Organismo di Controllo ha posto due quesiti circa la certificazione del tabacco biologico.

In via preliminare si fa presente che il “tabacco greggio o non lavorato”, così come ricompreso nell’Allegato I del Trattato di Lisbona in quanto prodotto agricolo di cui all’art. 38 del medesimo trattato, rientra nel campo di applicazione del Reg. CE n. 834/2007 sulla produzione biologica che, tra l’altro, si applica ai “prodotti agricoli vivi o non trasformati”.

Inoltre, il Reg. n. 1001/2013, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, ricomprende nei “tabacchi greggi o non lavorati” (codice 2401 dell’Allegato I “Nomenclatura combinata”, Parte seconda, Sezione II, Capitolo 24) i “tabacchi non scostolati”, tra i quali quelli sotto posti a “cura”, i “tabacchi parzialmente o totalmente scostolati” e i “cascami di tabacco”.

Per quanto sopra esposto, entrando nel merito dei quesiti, ovvero se le attività di “cura” del tabacco (essiccazione a caldo delle foglie eseguita dal coltivatore) e di separazione delle lamine dagli steli (scostolatura effettuata presso operatori specializzati) possano rientrare nel campo di applicazione del Reg. CE n. 834/2007, non considerando tali attività come “attività di trasformazione”, si confermano tale ipotesi.

Rimane salvo il fatto che le operazioni di “scostolatura” debbano essere effettuate dai coltivatori di tabacco in continuità con l’attività di produzione eventualmente anche presso operatori specializzati, in “conto terzi”, le cui attività siano indicate in Notifica di attività biologica e siano assoggettate al sistema di controllo da parte degli OdC.

Resta utile inoltre ricordare che i prodotti ottenuti da ulteriori successive operazioni di trasformazione del tabacco, in qualità di prodotti non destinati ad essere utilizzati come alimenti e quindi esclusi dal punto b), paragrafo 2, art. 1 del Reg. CE n. 834/2007, non potranno essere considerati nel campo di applicazione del suddetto Regolamento.

Il Direttore Generale

Emilio Gatto

